



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Salvatore SFRECOLA	Presidente
Dott. Fulvio Maria LONGAVITA	Consigliere
Dott.ssa Beatrice MENICONI	Primo Referendario
Dott. Antonio DI STAZIO	Primo Referendario relatore

nella Camera di consiglio del 27 marzo 2014

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTE le leggi n. 15 del 4 marzo 2009 e n. 69 del 18 giugno 2009;

VISTO il D.L. 78 del 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante tra l'altro disposizioni in materia di attività consultiva della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, come modificata dalle delibere SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004 e dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, contenente "Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la nota n. 1742 prot. del 10 marzo 2014 con la quale il Sindaco del Comune di Baschi, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria, ha inoltrato a questa Sezione richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, dott. Antonio Di Stazio;

RILEVATO in

F A T T O

Con la nota indicata in premessa il Sindaco del Comune di Baschi, dopo aver premesso che:

- il Comune di Baschi, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a partire dall'anno 2013 è soggetto al patto di stabilità;

- l'art. 16, comma 31, del D.L. n. 138/2011 ha esteso anche ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

- ai fini di garantire la corretta applicazione della normativa vigente, detto ente ebbe a formulare a questa Sezione richiesta di parere come da nota n. prot. 8337 del 18/11/2013, richiedendo fra l'altro: "se ai fini del rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese del personale dell'anno precedente (2013) per poter procedere ad una assunzione nel 2014 si debba e si possa fare riferimento alla spesa complessiva del 2013 così come stanziata nel bilancio, indipendentemente da eventi straordinari della dinamica retributiva; o se invece si debba avere a base e limite la spesa effettivamente sostenuta nel 2013, ridotta pertanto per effetto dell'aspettativa non retribuita annuale riconosciuta ad una dipendente";

- con il parere n. 135/2013/PAR questa Sezione ha risposto al suddetto quesito affermando che: "ai fini del rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa del personale dell'anno precedente [e] per procedere ad un'assunzione nel 2014 si deve fare riferimento alla spesa complessiva del 2013, così come stanziata in bilancio";

- in data successiva la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n.27/2013, ha affermato che *"l'articolo 16, comma 31, del DL n. 138/2011, che ha esteso anche ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006, è norma di stretta interpretazione, pertanto l'importo previsto per assunzioni programmate, ma non effettuate, non può incrementare virtualmente il livello della spesa di personale da prendere in considerazione per l'anno di riferimento"*;

- secondo il Sindaco richiedente la citata pronuncia della Sezione delle Autonomie ha ingenerato un notevole dubbio relativamente alla situazione per cui l'Ente formulò la precedente richiesta di parere, ed in particolare:

a) se la pronuncia della Sezione Autonomie riguardi esclusivamente il caso di specie sottoposto alla stessa, e cioè la possibilità o meno di avvalersi, in caso di cessazione in corso di anno di un dipendente e conseguente programmazione di nuova assunzione poi non realizzata nel corso del medesimo anno, della "finzione giuridica" di ritenere l'assunzione programmata ma non effettuata nell'anno di riferimento come se fosse stata in realtà effettuata nel medesimo anno ai fini del calcolo delle spese del personale e per poter procedere a tale assunzione nell'anno successivo,

b) se la stessa determini un principio generale secondo cui sempre ed in ogni caso nel far riferimento, nel corso di un anno, alle spese del personale dell'anno precedente, in queste ultime non possono essere considerate tutte quelle stanziare in bilancio ma solo quelle effettivamente impegnate, decurtando pertanto le minori spese sostenute a causa di eventi particolari della dinamica retributiva, quali ad esempio l'aspettativa non retribuita di un dipendente nel corso dell'anno precedente o le dimissioni o cessazioni intervenute nel corso dell'anno precedente;

- sempre secondo il parere del Sindaco, qualora nell'effettuare il calcolo delle spese del personale dell'anno precedente, si debba far riferimento nell'anno successivo quale limite di spesa (sia in generale sia per eventuali assunzioni) esclusivamente alle spese impegnate, non tenendo conto di eventi straordinari della dinamica retributiva che potrebbero determinare situazioni paradossali e irrisolubili, quali ad esempio nel caso di un dipendente che, collocato in aspettativa non retribuita nell'anno 2013, chieda di rientrare in servizio nell'anno 2014, o nel caso di dimissioni volontarie di un dipendente nel mese di novembre 2013. In tal caso, si osserva, la sostituzione dovrebbe ritenersi assolutamente inibita ove si consideri come

limite invalicabile per l'anno 2014 la spesa effettivamente impegnata nell'anno 2013, spesa che è stata ovviamente minore a causa delle dimissioni in corso di anno. Da tale osservazione si deduce che: o si deve ritenere inibito a qualunque dipendente il diritto di dimettersi in un qualunque momento purché nel rispetto del termine di preavviso, oppure si deve sperare che ogni dipendente venga a cessare dal servizio unicamente al 31 dicembre di un anno, essendo altrimenti di fatto impossibile ogni sua sostituzione nell'anno successivo anche qualora tale sostituzione fosse in teoria possibile per rispetto degli altri limiti previsti dalla normativa.

Dopo avere premesso e ritenuto quanto precede, viene chiesto alla Sezione di conoscere:

1) se ai fini del rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese del personale nell'anno di riferimento (nel caso di specie anno 2014) rispetto all'anno precedente (nel caso di specie anno 2013) ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 esteso anche ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti dall'art. 16, comma 31, del D.L. n. 138/2011, alla luce del precedente parere reso da Codesta Spett.le Corte (n.135/2013/PAR) e del successivo parere reso dalla Sezione Autonomie (n. 27/2013) si debba e si possa fare riferimento alla spesa complessiva dell'anno precedente così come stanziata nel bilancio, indipendentemente da eventi straordinari della dinamica retributiva; quale ad esempio aspettativa non retribuita usufruita nel corso dell'anno 2013, o se invece si debba avere a base e limite la spesa effettivamente sostenuta nel 2013, ridotta pertanto per effetto dell'aspettativa non retribuita annuale riconosciuta ad una dipendente;

2) se analogamente, sempre ai fini del rispetto dell'obbligo di cui sopra e alla luce delle pronunce richiamate al punto 1, si debba e si possa fare riferimento alla spesa complessiva dell'anno precedente così come stanziata nel bilancio, indipendentemente da eventi particolari quale la cessazione di un dipendente intervenuta nel corso dell'anno 2013, o se invece si debba avere a base e limite la spesa effettivamente sostenuta nel 2013. ridotta pertanto per effetto della cessazione del dipendente avvenuta in corso di anno.

D I R I T T O

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131 attribuisce alle Regioni e, per il tramite del Consiglio delle Autonomie ove istituito, ai Comuni, alle Province

e alle Città Metropolitane la facoltà di richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo nella materia della contabilità pubblica.

La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con atto del 27 aprile 2004, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia, ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, principi modificati ed integrati con successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, le quali hanno evidenziato, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Alla luce dei predetti principi va, quindi, verificata in via preliminare la sussistenza dei requisiti, soggettivo e oggettivo, di ammissibilità.

Il Collegio ritiene la richiesta di parere soggettivamente ammissibile, con riguardo sia all'ente legittimato a proporre il parere, cioè il Comune, sia all'organo che formalmente lo ha richiesto, il Sindaco, in quanto organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente.

Anche sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere deve ritenersi ammissibile, investendo questioni di carattere generale concernenti materie della contabilità pubblica, secondo l'accezione, fatta propria dalla Sezione delle Autonomie con delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006 e dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (delibera n. 54 del 17 novembre 2010), incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri, quali l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

Invero, il quesito proposto, in quanto coinvolgente l'applicazione di norme in materia di spesa del personale - materia che costituisce una delle aree di maggiore attenzione da parte del legislatore per l'attuazione di politiche mirate alla riduzione della spesa pubblica - ed in particolare l'interpretazione di norme che presiedono alla corretta gestione amministrativa e finanziaria degli Enti pubblici anche ai fini della tutela degli equilibri economico-finanziari degli stessi Enti, verte sull'interpretazione di norme aventi natura contabile secondo l'accezione sopra precisata.

Si evidenzia inoltre che, in ossequio al principio secondo il quale le richieste di parere devono avere carattere generale e non possono essere funzionali all'adozione di specifici atti gestionali, al fine di salvaguardare l'autonomia gestionale dell'Amministrazione e la posizione di terzietà della Corte, questa Sezione può esprimersi unicamente richiamando i principi che vengono in

considerazione nella fattispecie prospettata, ai quali gli organi dell'Ente, nell'ambito della loro discrezionalità, possono riferirsi.

Nel caso di specie, la Sezione ritiene che la richiesta di parere sia formulata in termini generali ed astratti e che pertanto possa considerarsi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

Quanto al merito, il Comune di Baschi chiede il parere di questa Sezione in ordine ai seguenti quesiti:

1) se ai fini del rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese del personale nell'anno di riferimento_(nel caso di specie anno 2014) rispetto all'anno precedente (nel caso di specie anno 2013) ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 esteso anche ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti dall'art. 16, comma 31, del D.L. n. 138/2011, alla luce del precedente parere reso da Codesta Spett.le Corte (n.135/2013/PAR) e del successivo parere reso dalla Sezione Autonomie (n. 27/2013) si debba e si possa fare riferimento alla spesa complessiva dell'anno precedente così come stanziata nel bilancio, indipendentemente da eventi straordinari della dinamica retributiva; quale ad esempio aspettativa non retribuita usufruita nel corso dell'anno 2013, o se invece si debba avere a base e limite la spesa effettivamente sostenuta nel 2013, ridotta pertanto per effetto dell'aspettativa non retribuita annuale riconosciuta ad una dipendente;

2) se analogamente, sempre ai fini del rispetto dell'obbligo di cui sopra e alla luce delle pronunce richiamate al punto 1, si debba e si possa fare riferimento alla spesa complessiva dell'anno precedente così come stanziata nel bilancio, indipendentemente da eventi particolari quale la cessazione di un dipendente intervenuta nel corso dell'anno 2013, o se invece si debba avere a base e limite la spesa effettivamente sostenuta nel 2013. ridotta pertanto per effetto della cessazione del dipendente avvenuta in corso di anno.

Va preliminarmente osservato che l'ente ha sostanzialmente ripresentato i quesiti ai quali la Sezione ha già dato riscontro con la citata deliberazione n. 135/Par del 17 dicembre 2013, nella quale è stato affermato il principio secondo cui *"ai fini del rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa del personale dell'anno precedente [e] per procedere ad un'assunzione nel 2014 si deve fare riferimento alla spesa complessiva del 2013, così come stanziata in bilancio".*

La proposizione dei citati quesiti viene motivata dall'ente avanzando il dubbio se il principio di diritto affermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte nella citata deliberazione n. 27/2013 operi limitatamente alla specifica

fattispecie che ha originato la pronuncia – e cioè la possibilità o meno di avvalersi, in caso di cessazione in corso di anno di un dipendente e conseguente programmazione di nuova assunzione poi non realizzata nel corso del medesimo anno, della "finzione giuridica" di ritenere l'assunzione programmata ma non effettuata nell'anno di riferimento come se fosse stata in realtà effettuata nel medesimo anno ai fini del calcolo delle spese del personale e per poter procedere a tale assunzione nell'anno successivo – ovvero se esso debba avere efficacia generale, nel senso che "sempre ed in ogni caso nel far riferimento, nel corso di un anno, alle spese del personale dell'anno precedente, in queste ultime non possono essere considerate tutte quelle stanziare in bilancio ma solo quelle effettivamente impegnate, decurtando pertanto le minori spese sostenute a causa di eventi particolari della dinamica retributiva, quali ad esempio l'aspettativa non retribuita di un dipendente nel corso dell'anno precedente o le dimissioni o cessazioni intervenute nel corso dell'anno precedente".

In effetti, la Sezione Autonomie è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione di massima sollevata dalla Sezione di controllo per il Piemonte, avente ad oggetto *"la possibilità che, per gli enti soggetti al patto di stabilità, nella spesa di personale per l'anno di riferimento, ai fini della riduzione prevista dall'art. 1, c. 557, della l. 296/2006, possa essere compreso l'importo relativo ad assunzioni programmate ma non potute effettuare ed in caso positivo le modalità di contabilizzazione delle somme previste per le suddette assunzioni"*. La questione traeva origine dalla richiesta di un comune (Samone), il quale lamentava che, a seguito della riduzione di spesa nel 2012, non avrebbe potuto procedere all'assunzione programmata, poiché la spesa complessiva per l'anno 2013 sarebbe risultata inevitabilmente superiore a quella dell'anno precedente, in contrasto con il disposto di cui all'art. 1, comma 557 della l. n. 296/2006, la cui disciplina, estesa dall'art. 16, comma 31 del D.L. n. 138/2011 ai comuni fino ai 5.000 abitanti, li obbliga, a decorrere dal 2013, a ridurre la spesa di personale rispetto all'esercizio precedente. Per ovviare all'inconveniente, il comune proponeva che, ai soli fini della riduzione di cui all'art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006, la spesa per l'anno di riferimento fosse virtualmente incrementata dell'importo derivante dall'assunzione programmata e non effettuata, per causa ad esso non imputabile, chiedendo inoltre, in caso di accoglimento della richiesta, quali fossero le modalità di contabilizzazione della relativa spesa.

Ritiene questa Sezione che il principio di diritto affermato dalla Sezione Autonomie nella citata deliberazione di orientamento n. 27/2013, adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 4 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 e s.m.i., sebbene adottato in relazione ad una fattispecie tipicamente assunzionale, possa trovare applicazione, mutatis mutandis, anche ai fini della soluzione dei quesiti proposti dal Comune di Baschi.

Il principio affermato dalla citata Sezione è il seguente: *"L'art. 16, comma 31 del d.l. n. 138/2011, che ha esteso, anche ai comuni con popolazione compresa tra i 1.001 ed i 5.000 abitanti, l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006, è norma di stretta interpretazione, pertanto l'importo previsto per assunzioni programmate, ma non effettuate, non può incrementare virtualmente il livello della spesa di personale da prendere in considerazione per l'anno di riferimento"*.

A tale conclusione la Sezione Autonomie è pervenuta all'esito dell'esame di due contrastanti indirizzi interpretativi.

Secondo il primo, si deve considerare l'assunzione programmata nell'anno di riferimento come virtualmente avvenuta ai fini della riduzione della spesa nell'anno in corso. Tale orientamento viene motivato non solo con la necessità di sopperire all'inadeguatezza degli organici più esigui, ma anche con l'esigenza di portare a conclusione l'iter delle relative procedure assunzionali, iniziate sotto il regime del *turnover* integrale di cui al comma 562 dell'art. 1 della l. n. 296/2006, ritenendo all'uopo che *"la programmazione di nuove assunzioni, con l'avvio delle relative procedure, determina un "effetto prenotativo" nello stesso anno sulle relative somme ai soli fini del disposto di cui all'art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno in senso contabile"* (cfr, ex multis, Sezione per la Basilicata, delibera n. 2/2012).

Per il secondo indirizzo, strettamente ancorato ad una interpretazione letterale della normativa, è inderogabile l'estensione del regime più restrittivo ai comuni tra i 1.001 ed i 5.000 abitanti, per effetto dell'art. 16, comma 31 del d.l. n. 138/2011, nel senso detti enti hanno non solo l'obbligo di ridurre gradualmente la spesa, ma anche di assumere personale nei limiti del turnover parziale, in luogo di quello integrale, riducendo la spesa rispetto all'esercizio che precede.

La Sezione Autonomie ha ritenuto non sostenibile la tesi del c.d. "effetto prenotativo", potendo prestarsi a favorire *"..modalità elusive del principio della riduzione programmata di spesa, ponendo a raffronto due aggregati non*

omogenei, relativi l'uno alla spesa virtuale e l'altro a quella effettiva". Ha a tal fine precisato che "Gli effetti che scaturiscono da interpretazioni additive o derogatorie delle norme, da una parte possono apparire comprensibili perché rispondono all'intento di favorire gli enti che versano in gravi situazioni di deficit di competenze, mentre dall'altra inducono a riaccostarsi all'evidenza della legge e a ripercorrerne le ragioni, già in larga parte esposte nella delibera n. 6/2012 della Sezione delle autonomie.. D'altra parte, le ragioni che nello sforzo interpretativo devono indurre a privilegiare la maggiore aderenza possibile al tenore letterale delle norme, senza interpretazioni additive o derogatorie, sono già in larga parte esposte nella delibera n. 6/2012 della Sezione delle autonomie. Per quest'ultima, l'estensione dei vincoli assunzionali a tutti i comuni con più di 1.000 abitanti «non presenta particolari incompatibilità» con le misure di contenimento della spesa pubblica, a condizione che si utilizzi il congruo lasso di tempo messo a disposizione dalla norma, entrata in vigore nel 2013, per riprogrammare sia le procedure di reclutamento che i livelli complessivi di spesa. È, inoltre, altrettanto sicuro che i piccoli comuni possono riorganizzare le risorse umane disponibili, facendo leva sulle previste forme di associazionismo comunale, quale modulo organizzativo più flessibile, economico ed efficiente, nonché "fruibile ai fini dell'esercizio di tutte le funzioni fondamentali" demandate dalla Costituzione".

Nel caso di specie, l'ente chiede di conoscere se, ai fini del rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese del personale nell'anno di riferimento (anno 2014) rispetto all'anno precedente (anno 2013), ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 esteso anche ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti dall'art. 16, comma 31, del D.L. n. 138/2011, alla luce del precedente parere reso da Codesta Spett.le Corte (n.135/2013/PAR) e del successivo parere reso dalla Sezione Autonomie (n. 27/2013) si debba e si possa fare riferimento alla spesa complessiva dell'anno precedente così come stanziata nel bilancio, indipendentemente da eventi straordinari della dinamica retributiva (quale ad esempio aspettativa non retribuita usufruita nel corso dell'anno 2013) o se invece si debba avere a base e limite la spesa effettivamente sostenuta nel 2013, ridotta per effetto dell'aspettativa non retribuita annuale riconosciuta ad una dipendente.

Conformemente al principio di diritto affermato dalla Sezione Autonomie nella citata deliberazione n. 27/2013, ritiene la Sezione che l'art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006, che sancisce l'obbligo di riduzione della spesa di personale, è norma di stretta interpretazione, che non trova deroga alcuna. Va all'uopo

ulteriormente osservato che il comma 2 dell'art. 183 del Tuel stabilisce che "Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;

c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.

Si è qui in presenza di un impegno automatico, che opera *ope legis* con l'atto di approvazione del bilancio, non distinguendo la norma la effettiva situazione di servizio dei dipendenti, se cioè essi versino in posizione di aspettativa o meno.

Deve, quindi, affermarsi che ai fini della riduzione della spesa per il personale non rilevano eventi straordinari della dinamica retributiva (quali l'aspettativa eventualmente goduta da uno o più dipendenti nell'anno precedente a quello di riferimento) ai quali ricollegare incrementi virtuali utili ai fini del calcolo del tetto di spesa, bensì i valori stanziati in bilancio.

Identica soluzione va adottata per il secondo quesito proposto dall'ente, nel senso che, ai fini del rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa per il personale, deve farsi riferimento alla spesa complessiva dell'anno precedente così come stanziata nel bilancio, senza che assumano rilevanza eventi che influiscono sulla consistenza quali/quantitativa della pianta organica del personale, quale la cessazione di un dipendente intervenuta in corso d'anno.

A tale riguardo, meritano, quindi, conferma le osservazioni contenute nella precedente deliberazione di questa Sezione n. 135/2013, alle quali si rinvia.

P. Q. M.

nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Dispone

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Baschi per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 27 marzo 2014.

Il Relatore

f.to Dott. Antonio Di Stazio

Il Presidente

f.to Dott. Salvatore SFRECOLA

Depositato in Segreteria il 28 marzo 2014

Il Direttore della Segreteria

f.to Dott.ssa Melita Di Iorio